

Sentenza n. 59 del 2006 - tutela della salute

La Corte rileva che la Provincia autonoma di Bolzano ha inteso sostituire (con propria legge 25 novembre 2004, n. 8 “Tutela della salute dei non fumatori”) alla normativa statale vigente in materia di fumo nei locali chiusi una propria disciplina ritenuta adatta alle caratteristiche ed esigenze del territorio provinciale.

La Consulta ha già evidenziato in altra occasione (sentenza n. 361 del 2003) che il bene della salute umana è ugualmente pregiudicato dall'esposizione al fumo passivo su tutto il territorio nazionale e non si presta per sua natura ad essere protetto sulla scorta di valutazioni differenziate, rimesse alla discrezionalità dei legislatori regionali.

Le norme statali dirette a prevedere, sanzionare e far rispettare il divieto di fumo (legge 11 novembre 1975, n. 584 e art. 51 della legge 28 dicembre 2001, n. 448) si configurano come principi fondamentali non solo nei confronti delle Regioni di diritto comune, in riferimento al terzo comma dell'art. 117 Cost., ma anche nei confronti della Provincia di Bolzano, giacché la normativa oggetto della questione di costituzionalità ricade in via prevalente nella materia “igiene e sanità”, attribuita dall'art. 9, numero 10 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige alla competenza legislativa concorrente delle Province di Trento e Bolzano.

L'esame delle singole disposizioni provinciali oggetto di specifiche censure governative conferma la qualificazione della legge impugnata come alternativa alla disciplina statale e quindi incoerente con la stessa. Secondo il giudice costituzionale è agevole pervenire a questa conclusione ove si consideri: che l'ambito di operatività del divieto è ridefinito sostituendo alla dizione statale (“locali chiusi aperti ad utenti o al pubblico”) la diversa dizione “locali chiusi, aperti al pubblico”; che l'entità della sanzione per i trasgressori al divieto è modificata rispetto a quella stabilita a livello statale, con un aumento nel minimo e nel massimo; che l'area delle fattispecie sanzionabili in via amministrativa viene estesa alla vendita di tabacco ai minori di sedici anni, prevedendo fra l'altro una sanzione del tutto nuova rispetto sia alla legge statale che a quella provinciale; infine, che la data di entrata in vigore del divieto sul territorio provinciale è prorogata di sei mesi rispetto al termine statale.

Per questi motivi viene dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge provinciale in oggetto.